

Allegato lettera "A"

Statuto "Associazione Culturale Teatrale Dimore Creative E.T.S".

Art. 1 – Denominazione e sede

- È costituita, in forma Ente del Terzo Settore, l'associazione denominata Associazione Culturale e Teatrale "Dimore creative" E.T.S., di seguito in breve "Associazione". L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.
- In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'Associazione dovrà indicare gli estremi della stessa negli atti, nella corrispondenza e nella comunicazione al pubblico.
- L'associazione ha sede legale nel Comune di Lomazzo e la sua durata è illimitata.
- Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dall'Organo di Amministrazione.

Art. 2 – Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica e apolitica, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, l'Associazione ha come scopo e attività istituzionale, la pratica, la diffusione e la promozione della cultura e dell'arte teatrale.

Le finalità sopra citate verranno perseguite attraverso le seguenti attività:

- il concepimento e l'allestimento di spettacoli teatrali, originali e non
- la realizzazione di spettacoli teatrali, festival, mostre, eventi, concerti, installazioni e proiezioni video, animazioni, convivi
- la promozione e la crescita culturale dei soci e, in generale, del pubblico anche attraverso, iniziative di formazione specifica, con l'organizzazione di laboratori, corsi e seminari presso la propria sede o presso strutture scolastiche, presso spazi pubblici o privati, presso qualsiasi tipo di struttura che si appresti alla finalità di diffondere cultura e conoscenza del teatro
- l'organizzazione di mostre e manifestazioni a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale
- la realizzazione di iniziative editoriali, in stampa, video o altro riguardanti le proprie finalità
- promozione di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
- l'affiancamento ad Enti, Istituzioni e Associazioni che abbiano finalità in armonia con quelli della Associazione
- partecipazione a bandi pubblici e privati per la produzione di attività culturali
- promozione e realizzazione di ogni altra iniziativa direttamente o indirettamente rispondente alle finalità dell'Associazione.

Art. 3 – Attività di interesse generale

L'associazione nel perseguire le finalità di cui sopra svolge, le seguenti attività di interesse generale:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 nr. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
- f) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte verso i soci e verso terzi avvalendosi della attività di volontariato dei propri associati.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4 – Attività diverse

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 2, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs 11/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 5 – Ammissione soci

Possono aderire alla associazione tutte le persone fisiche che ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro.

Per iscriversi all'Associazione è necessario sottoscrivere la relativa domanda, indicando: nome, cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza; dichiarare di accettare integralmente lo statuto e le deliberazioni dell'Assemblea; e pagare la quota associativa annuale.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

Nel caso di Enti, Società o Associazioni, nella domanda di iscrizione, si dovrà indicare la denominazione sociale, la sede, il nome del legale rappresentante, il nominativo del delegato a rappresentarla; dichiarare di accettare integralmente lo statuto e le deliberazioni dell'Assemblea; e pagare la quota associativa annuale.

In caso di socio minorenni, la domanda di adesione dovrà essere sottoscritta da un genitore o chi ne fa le veci, il quale rappresenterà il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione, e risponderà per tutte le sue obbligazioni.

L'ammissione alla Associazione è deliberata dall'organo di Amministrazione, comunicata all'associato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'organo di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione ed il cui nominativo è indicato nell'atto costitutivo e sono garanti dei principi ispiratori dell'Associazione.

Art. 6 – Diritti e doveri di tutti i soci

Ciascun socio ha diritto:

- di partecipare alle Assemblee
- di presentare la propria candidatura agli organismi sociali
- di essere informato sulle attività della associazione
- di partecipare alle attività promosse dalla associazione
- di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee
- di recedere in qualsiasi momento

Ciascun associato ha il dovere di:

- rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali
- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali; con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento degli scopi dell'Associazione
- versare la quota associativa, secondo l'importo stabilito dall'organo di amministrazione o dalla assemblea

L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio, escludendo ogni forma di discriminazione.

Art. 7 – Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde, oltre che per decesso, per dimissioni, e per indegnità.

Le dimissioni del socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'organo di amministrazione.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

- **Dimissioni.** L'associato può in ogni momento recedere, senza oneri, dall'associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
- **Esclusione.** L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. In particolare, l'organo di amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto. La delibera dell'organo di amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato, il quale, entro 60 giorni da tale comunicazione può ricorrere alla assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. L'assemblea, nella prima occasione possibile, delibera dopo avere ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 8 – Casi di esclusione

L'esclusione si applica nei confronti del socio:

- che non ottemperi alle disposizioni dello statuto, del regolamento, delle deliberazioni degli organi sociali
- che senza giustificato motivo non partecipi alle assemblee regolarmente convocate, secondo quanto stabilito all'interno del Regolamento
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi sociali; che venga condannato con sentenza penale passata in giudicato
- che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli
- che dia vita a contrasti con uno o più soci, a causa dei quali non sia possibile la permanenza del socio nell'Associazione

Dal momento della deliberazione dell'esclusione da parte del Consiglio Direttivo a quello di ratifica della decisione da parte dell'Assemblea, il socio è sospeso, e non può prendere parte alla vita dell'Associazione, né esercitare il proprio diritto di intervento e di voto in Assemblea. Egli può solo chiedere di essere sentito in Assemblea in ordine al tema della sua esclusione da socio.

La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 9 – Quota Associativa

L'ammontare della quota annuale dell'Associazione è stabilita dal Consiglio direttivo.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

Art. 10 – Attività di volontariato

- L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontanea e gratuita, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti ed alle condizioni definite preventivamente dall'organo di amministrazione e approvate dall'assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato ed autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con la associazione.
- I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 11 – Organi Sociali

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei soci
- L'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo)
- Il Presidente
- Il Vicepresidente
- Il Segretario
- Il Tesoriere
- L'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge
- Il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge

Gli Organi sociali hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

Fatta eccezione per l'organo di controllo e per il revisore legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 12 – Assemblea dei soci

L'Assemblea ha un potere sovrano sulla vita e l'attività dell'Associazione.

L'Assemblea dei Soci si riunisce in via ordinaria o in via straordinaria.

All'Assemblea hanno diritto di partecipare tutti i Soci.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i Soci maggiorenni, residenti in Italia, che sono in regola con il versamento della quota associativa relativa all'anno sociale in corso.

Ogni Socio ha diritto ad un voto, che può venire esercitato nell'osservanza delle regole indicate di seguito.

I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio, in forza di delega scritta (fa fede anche la posta elettronica). Ciascun Socio può rappresentare solamente un altro Socio.

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top and several initials (e.g., "DB", "DB", "DB") further down.

È possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

Art. 13 – Competenze e convocazioni dell'Assemblea

Il Consiglio Direttivo stabilisce il luogo, la data, l'ora e l'Ordine del Giorno.

L'**assemblea ordinaria** è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, entro quattro/sei mesi dalla chiusura di ciascun anno sociale e comunque ogniqualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo stabilisce il luogo, la data, l'ora e l'Ordine del Giorno.

Le convocazioni si effettuano mediante invio di lettera semplice, o mezzo posta elettronica, con comunicazione telefonica, messaggio o WhatsApp, con almeno due settimane di preavviso.

L'Assemblea ordinaria:

- esamina e delibera la Relazione del Consiglio Direttivo
- esamina e delibera il Rendiconto economico e finanziario
- analizza il lavoro dell'Associazione nell'anno, suggerendo migliorie e indicando preferenze per l'anno successivo
- seleziona al proprio interno, tramite candidature e autocandidature e anche su indicazione del Consiglio Direttivo, le persone più adatte a ricoprire mansioni individuali o collettive utili al raggiungimento degli scopi sociali
- esamina e delibera i Regolamenti
- nomina i membri del Consiglio Direttivo
- esamina e delibera gli altri argomenti posti all'Ordine del Giorno

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, oppure in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vice presidente o dal membro del Consiglio Direttivo avente la maggiore età anagrafica. La funzione di Segretario viene svolta da un Socio nominato dal Presidente. Ove necessario, il Presidente nomina due Scrutatori.

Al Presidente spetta il potere di verificare il diritto di intervento e il diritto di voto da parte dei Soci, la regolarità delle deleghe, nonché di stabilire le modalità di voto e accertare la regolarità dei voti espressi. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'**Assemblea straordinaria** viene convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Soci, indicandone l'Ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria viene convocata almeno due settimane prima con le stesse modalità previste per l'Assemblea ordinaria.

L'assemblea Straordinaria ha il compito di:

- Deliberare sulle modifiche dello statuto
- Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

Art. 14 – Validità dell’Assemblea e modalità di voto

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti di persona o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti o per delega.

L'assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

L'assemblea straordinaria, fatto salvo quanto previsto dal punto successivo, delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nel libro soci ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

In caso di scioglimento, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci iscritti nel libro soci.

All'apertura di ogni seduta, l'assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al presidente.

I componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto nella deliberazione di approvazione del bilancio preventivo o consuntivo, nella relazione di missione e dell'attività svolta, e quanto riguarda le proprie responsabilità.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi nelle relative delibere.

I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

L'assemblea può essere convocata anche a mezzo web con l'utilizzo di piattaforme che ne garantiscano tutti i requisiti precedentemente espressi.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede sociale e trascritto nel libro Verbali assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito dall'art. 22 comma 5.

Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

Art. 15 – Organo di amministrazione o Consiglio direttivo

L'Organo di amministrazione o Consiglio direttivo è formato da un minimo di 7 ad un massimo di 11 membri componenti, eletti dall'Assemblea tra i Soci.

Il Consiglio Direttivo provvede ad eleggere, nel proprio ambito, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, e il Segretario.

I componenti dell'organo di amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.

Ai membri del Consiglio Direttivo può competere il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

A singoli membri del Consiglio Direttivo, come ad ogni Socio, possono venire assegnati incarichi operativi specifici, retribuiti nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; conferisce ai singoli membri del Consiglio Direttivo, o ad altri Soci, eventuali incarichi operativi specifici, determinandone i limiti e stabilendone un eventuale compenso.

Il Consiglio Direttivo persegue le finalità statutarie e provvede ad attuare le deliberazioni prese dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- Eseguire tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.
- Deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri.
- Amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche.
- Predisporre regolamenti interni per la disciplina ed il funzionamento delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- Predisporre e sottoporre all'approvazione dell'assemblea il rendiconto/bilancio preventivo (ed il programma delle attività) ed il rendiconto/bilancio consuntivo e relativa relazione di missione.
- Determinare l'ammontare della quota annuale dell'Associazione.
- Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e l'autorizzazione alla spesa.
- Accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci.
- Deliberare in merito alla esclusione dei soci.
- Proporre all'assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci.
- Eleggere il presidente, il vicepresidente, il tesoriere ed il segretario.
- Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza dell'organo di amministrazione adottati dal Presidente per motivi di urgenza.
- Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci.
- Delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'organo di amministrazione.
- Assumere ogni altra competenza, non espressamente prevista dallo statuto, necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'assemblea o ad altro organo sociale.

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ed è convocato almeno 8 giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione da parte dei destinatari.

In caso di urgenza la comunicazione potrà essere fatta mediante telegramma/pec inoltrata almeno due giorni prima della data prevista della riunione.

L'organo di amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Le riunioni dell'Organo di amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

Di ogni riunione dell'Organo di amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di amministrazione.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera, assunta a maggioranza dall'organo stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Eventuali sostituzioni dei componenti l'organo di amministrazione, effettuate attraverso cooptazione da parte dell'organo stesso, devono essere convalidate dalla prima assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo stesso.

Art. 16 – Il Presidente

Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti del Consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

Il Presidente del Consiglio direttivo è anche il Presidente dell'Associazione.

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio
- dà esecuzione alle delibere dell'Organo di amministrazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura e qualsiasi titolo da Pubbliche amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie e quietanze
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e l'Organo di Amministrazione
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione
- in caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono Svolte dal Vicepresidente.

Di fronte ai soci, ai terzi, ed a tutti gli Uffici, la firma del vice presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 17 – Il Segretario

Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di assemblea e dell'organo di amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Art. 18 – Il Tesoriere

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione. Gestisce la cassa e banca/posta dell'Associazione e ne tiene la contabilità con adeguata struttura contabile amministrativa. Collabora nella predisposizione del rendiconto consuntivo.

Art. 19 – Organo di Controllo e revisione legale

L'assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorre dei requisiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs 117 del 2017, dalla legge o in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno con le modalità di attuazione di cui a D.Lgs 117/2017.

In caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti viene attribuita all'organo di controllo che deve essere costituito secondo le norme previste dalla legge.

Art. 20 – Organo di mediazione

Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra questi e l'associazione o i suoi Organi, saranno devolute ad un organo di Mediazione ai sensi e per gli effetti del DLgs nr. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 21 – Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- Il libro dei soci
- Il libro delle adunanze e deliberazioni della Assemblea
- Il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di Amministrazione
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo
- Il libro dei volontari associati

Tutti i libri sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione, ad eccezione del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, tenuto a cura dell'organo stesso.

Art. 22 – Risorse economiche

Le entrate economiche della associazione sono rappresentate da:

- Quote sociali
- Contributi pubblici
- Contributi privati
- Donazione e lasciti testamentari
- Rendite patrimoniali
- Rimborsi derivanti da convenzioni

[Handwritten signatures and initials in the right margin]

- Fondi pervenuti da raccolta fondi, da raccolte pubbliche effettuate anche occasionalmente
- Rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate
- Eventuali proventi da attività diverse, promozionali e commerciali a sostegno dell'attività istituzionale dell'Associazione, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o da regolamenti.
- Altre entrate previste espressamente dalla legge

Il patrimonio dell'Associazione può essere utilizzato esclusivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Associazione.

Art. 23 – Raccolta Fondi

L'associazione può realizzare la attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico.

Art. 24 – Scritture Contabili

L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs 117/2017.

Art. 25 – Esercizio Sociale

L'esercizio sociale inizia al 1° gennaio di ogni anno per terminare al 31 dicembre successivo.

Il rendiconto/bilancio consuntivo e la relazione di missione (quando prevista) sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dalla assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il rendiconto/bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'art. 13 del d.lgs 117/2017 e sue successive modifiche.

Il Bilancio Preventivo deve essere redatto in conformità dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e deve contenere la quota sociale annua. Al Bilancio preventivo deve essere allegato il programma della attività prevista dalla Associazione.

Art. 26 – Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 3 del d.lgs 117/2017.

Il patrimonio della associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

Art. 27 – Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 comma 1, del d.lgs 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad un altro Ente del terzo settore individuato dall'assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura e scopo. Nel caso l'assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale di cui all'art. 9 del d.lgs 117/2017.

Art. 28 – Disposizioni Finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Sig.ra Monica Rusconi

Monica Rusconi

Sig.ra Arianna Bianchi

Arianna Bianchi

Sig. Emanuele Rabissi

Emanuele Rabissi

Sig. Adriano Corradini

Adriano Corradini

Sig.ra Claudia Acuti

Claudia Acuti

Sig.ra Isabella Zamboni

Isabella Zamboni

Sig. Giuliano Ghirimoldi

Giuliano Ghirimoldi

Sig.ra Ginevra Ghirimoldi

Ginevra Ghirimoldi

Sig.ra Patrizia Rusconi

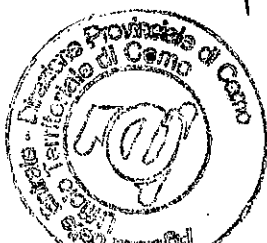
Patrizia Rusconi

Sig. Pietro Cerchiello

Pietro Cerchiello

Sig. Giancarlo Sonvico

Giancarlo Sonvico



Registrato a Como il 12/2022 al N. 368
Serie 3° Esatti € 220,00 (chiusura Verba/20)